

Banca Valsabbina

PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO

**Procedure adottate da Banca
Valsabbina in caso di variazione
sostanziale o cessazione degli indici
di riferimento**

**Piano pubblicato in ottemperanza agli articoli:
28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 – BMR –
Benchmark Regulation e
118-bis del D.Lgs. n. 385 del 1993 – TUB – Testo Unico
Bancario**

Estratto - DICEMBRE 2025

INDICE:

1. PREMESSA	3
2. RILEVAZIONE DELL'EVENTO E ATTIVAZIONE DEL PIANO	3
3. CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE ALTERNATIVO	4
4. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA	5
5. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SOSTITUZIONE	5
6. TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI ALTERNATIVI	7

1. PREMESSA

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto da Banca Valsabbina ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB").

Con il presente Piano di Sostituzione, Banca Valsabbina intende dare adempimento ai requisiti normativi, nella consapevolezza che la valutazione di indici alternativi per tutte le tipologie di prodotti e servizi offerti alla sua clientela rappresenta una necessità per garantire tutela e trasparenza al cliente, nonché assicurare la continuità operativa.

Banca Valsabbina applica il presente Piano di Sostituzione ai contratti che incorporano o potrebbero incorporare un indice utilizzato come parametro di riferimento per regolare, tempo per tempo e secondo le periodiche rilevazioni, le condizioni economiche e gli importi da corrispondere nell'ambito dei servizi di credito, bancari e finanziari con la clientela. A questo fine, Banca Valsabbina aggiorna costantemente la mappatura dei benchmark utilizzati nei prodotti, per assicurare una copertura completa del Piano di Sostituzione a tutte le aree di relazione con la clientela.

In ogni caso, per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella specifica documentazione contrattuale.

2. RILEVAZIONE DELL'EVENTO E ATTIVAZIONE DEL PIANO

Le circostanze da tenere in considerazione per l'individuazione dell'indice alternativo da applicare ai contratti indicizzati sono le seguenti:

- a. cessazione dell'indice di riferimento, ossia uno degli eventi e/o circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente o l'Amministratore del suddetto indice preveda la necessaria designazione di uno o più indici sostitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione permanente della rilevazione o determinazione dell'indice di riferimento, cessazione definitiva della pubblicazione);
- b. variazione sostanziale dell'indice di riferimento, ossia la variazione rilevante della metodologia utilizzata per la determinazione dell'indice (c.d. "material change"), come definita dall'amministratore dell'indice medesimo; escludendo, quindi, le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

Al verificarsi degli eventi sopra indicati, l'indice di riferimento sarà sostituito, rispettivamente, dall'indice sostitutivo di pari periodicità (c.d. "Indice Sostitutivo"), come individuato nel presente Piano di Sostituzione ed indicato nella tabella "Indici di riferimento e Indici Alternativi" in calce al presente documento, o dall'indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia (c.d. "Indice Modificato") di pari periodicità.

Banca Valsabbina adotterà l'indice di riferimento designato dall'autorità/organismo competente o individuato per legge, solo nel caso in cui la clausola di fallback indicata nei contratti con la clientela e/o il presente Piano di Sostituzione a cui fa riferimento tale clausola, sia/siano risultati inadeguata/i ai sensi del Regolamento Benchmark o nel caso in cui l'indice di riferimento individuato per legge o designato dall'autorità/organismo competente sia dichiarato da tali atti normativi, autorità o organismi, l'unico indice da adottare anche in presenza di clausole di fallback adeguate, che pertanto non saranno attivate.

Il presente Piano di Sostituzione prevede che l'indice di riferimento alternativo possa essere modificato nel rispetto delle leggi vigenti e che, in caso di intervento dell'Indice Sostitutivo, si consideri l'applicazione di un aggiustamento (che potrà essere positivo, negativo o pari a zero), per garantire la coerenza delle condizioni economiche tra i diversi indici ed evitare trasferimenti di valore non voluti tra le controparti del contratto indicizzato. In particolare, tale aggiustamento è volto a minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l'alterazione di valore conseguente alla sostituzione.

In caso di indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento, verrà applicato ai contratti l'indice di riferimento temporaneamente non disponibile, adottando il valore dell'ultima rilevazione precedente all'indisponibilità. Per indisponibilità temporanea si intende la provvisoria dismissione/non rilevazione dell'indice con un termine di ripristino prefissato e comunque non superiore a tre mesi. Indisponibilità temporanee aventi durate superiori a tre mesi determineranno l'applicazione delle disposizioni del Piano di Sostituzione riguardanti la cessazione dell'indice.

3. CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE ALTERNATIVO

Banca Valsabbina, nell'attività di monitoraggio e revisione periodica del Piano di Sostituzione, si prefigge l'obiettivo di individuare, laddove possibile ed opportuno sulla base delle condizioni normative e di mercato, un Indice Sostitutivo o Modificato per la sostituzione/variazione di ciascun indice che possa cessare o variare sostanzialmente.

Banca Valsabbina segue quindi un processo strutturato per la scelta dell'indice di riferimento alternativo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento applicato al contratto (come, ad esempio, l'Euribor).

Il Gruppo di Lavoro pone in essere attività finalizzate ad analizzare gli impatti sulla continuità operativa di Banca Valsabbina ed a quantificare i rischi derivanti dagli eventi potenzialmente alteranti, in particolare quelli che ricadono sulla clientela, con l'obiettivo di raggiungere l'individuazione di un'alternativa che non comprometta o non alteri la natura dei rapporti in essere.

La ricerca dell'Indice Sostitutivo comporta la valutazione di diversi fattori che attengono alle caratteristiche proprie di ciascun indice, nonché dei prodotti e della tipologia di clientela impattata.

In particolare, la scelta dell'alternativa è effettuata, per quanto possibile, riflettendo la struttura e le particolarità oggettive, nonché la diffusione sul mercato dell'indice analizzato, considerandone anche la valuta, l'area geografica e la correlazione con altri indici assimilabili, in modo da eliminare o ridurre al minimo l'impatto economico della sostituzione per il cliente e per la Banca.

Banca Valsabbina tiene, inoltre, conto dei provvedimenti normativi e delle Autorità di Vigilanza nazionali e/o comunitarie tempo per tempo vigenti e considera prontamente le indicazioni fornite dai working group istituzionali eventualmente istituiti per l'individuazione degli indici di riferimento alternativi, oltre che le indicazioni e raccomandazioni che saranno fornite dal mercato e dagli stessi amministratori degli indici.

Nell'individuazione dell'indice di riferimento alternativo, Banca Valsabbina garantisce che questo sia conforme a quanto previsto dal BMR in merito alla disciplina per l'uso degli indici di riferimento da parte delle banche, in particolare per quanto attiene agli artt. 29, 30, 32 e 36, riguardanti gli indici ammessi nell'Unione Europea.

Qualora circostanze non prevedibili dovessero rendere non adottabile un Indice Sostitutivo preventivamente individuato nel presente Piano di Sostituzione, Banca Valsabbina dovrà definire, nell'ambito dell'attività del Gruppo di Lavoro, una modifica del Piano, indicando il motivo per cui tale indice non sarebbe un'alternativa valida a quello potenzialmente da sostituire e circostanziare gli elementi che conducono ad una diversa soluzione.

Il presente Piano di Sostituzione prevede quindi che l'indice di riferimento alternativo, ad oggi individuato, possa essere modificato nel rispetto delle leggi vigenti e che, in caso di intervento dell'Indice Sostitutivo, si consideri l'applicazione di un aggiustamento, ai sensi del paragrafo precedente, per garantire la coerenza delle condizioni economiche tra i diversi indici e evitare trasferimenti di valore non voluti tra le controparti del contratto indicizzato.

4. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

In ottemperanza al disposto normativo di cui all'articolo 118-bis del TUB, comma 3, Banca Valsabbina è tenuta a inviare una comunicazione scritta al cliente entro trenta giorni dal verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. La comunicazione deve includere l'indice soggetto alla variazione o cessazione, le modifiche all'indice di riferimento (Indice Modificato) o l'Indice Sostitutivo e le modalità di sostituzione dell'indice.

La modifica sarà ritenuta approvata a meno che il cliente non esprima diversa volontà entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso in sede di liquidazione del rapporto, saranno mantenute ferme le condizioni praticate il giorno di calendario antecedente la cessazione o variazione sostanziale, tenendo conto, per quanto concerne l'indice di riferimento, dell'ultimo valore disponibile a tale data.

5. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SOSTITUZIONE

Il presente Piano è pubblicato e messo a disposizione dei Clienti sul sito internet di Banca Valsabbina nella sezione "Trasparenza" ed è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di conformità con la normativa vigente.

Banca Valsabbina, almeno annualmente, conduce una revisione della mappatura degli indici di riferimento utilizzati secondo i criteri indicati al paragrafo 3 e valuta, tramite il Gruppo di Lavoro, se

il contenuto del presente Piano di Sostituzione necessiti o meno di aggiornamenti, alla luce delle evoluzioni normative o di mercato.

Il Gruppo di Lavoro, è convocato, a richiesta, nel caso in cui vi sia l'esigenza normativa, di mercato o di business di adottare un nuovo indice di riferimento, al fine di determinarne l'Indice Sostitutivo.

Nel caso fossero necessarie modifiche al Piano di Sostituzione, anche nei casi di variazione/implementazione della Tabella degli indici di riferimento e indici alternativi, di cui al seguente paragrafo 6, il Gruppo di Lavoro, propone le modifiche agli organi competenti di Banca Valsabbina, per la loro approvazione.

Gli aggiornamenti al presente documento sono quindi portati a conoscenza dei Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione del presente Piano almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile con le modalità pattuite nel contratto per le comunicazioni periodiche.

6. TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO E INDICI ALTERNATIVI

Divisa (Area di riferimento)	Indice di riferimento	Servizi / prodotti	Indice di riferimento alternativo	Amministratore dell'indice di riferimento alternativo
EURO	EURIBOR	<ul style="list-style-type: none">• Conti Correnti• Conto Corrente in divisa• Libretti di deposito• Apertura di credito in c/c• Fidi• Sconfini• Mutui e Finanziamenti Retail• Finanziamenti Import & Export• Mutui e Finanziamenti Corporate• Finanziamento diretto e denaro caldo• Anticipo fatture• Operazioni salvo buon fine• Factoring	EFTERM - Euro Forward Looking Term Rate [*]	EMMI - European Money Markets Institute
EURO	Tasso BCE	<ul style="list-style-type: none">• Conti Correnti• Conto Corrente in divisa• Apertura di credito in c/c• Fidi• Sconfini• Mutui e Finanziamenti Retail• Cessione Crediti IVA• Factoring	Sarà adottato l'indice alternativo che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato per legge o dall'autorità / organismo competente, dal gruppo di lavoro ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o, in mancanza di tale individuazione, venga riconosciuto quale parametro di mercato alternativo. [*]	
EURO	TEGM	<ul style="list-style-type: none">• Factoring		
USD (Dollaro americano)	SOFR	<ul style="list-style-type: none">• Conti Correnti in divisa• Apertura di credito in c/c• Finanziamenti Import & Export		
GBP (Sterlina britannica)	SONIA			
CHF (Franco Svizzero)	SARON			

Divisa (Area di riferimento)	Indice di riferimento	Servizi / prodotti	Indice di riferimento alternativo	Amministratore dell'indice di riferimento alternativo
JPY (YEN giapponese)	TORF	<ul style="list-style-type: none">• Finanziamenti Import & Export	Sarà adottato l'indice alternativo che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato per legge o dall'autorità / organismo competente, dal gruppo di lavoro ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente o, in mancanza di tale individuazione, venga riconosciuto quale parametro di mercato alternativo. [*]	
	TONAR	<ul style="list-style-type: none">• Conti Correnti in divisa• Apertura di credito in c/c		
[*] Eventualmente soggetto ad aggiustamento o rettifica (c.d. "Aggiustamento") come descritto all'interno del Piano di Sostituzione.				